



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 146 del 17/10/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA “M & G. GULINO” DI RAGUSA, TOTALMENTE FINANZIATA DALLA REGIONE SICILIA, ALL’ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA DI CALTANISSETTA PER ANNI TRE

Il Redattore: Camillieri Maria Grazia

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12/07/17 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019;

Vista legge regionale n.22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali ed il regolamento di attuazione approvato con DPRS del 28 maggio 1987;

Visto il DPRS del 29/06/88 di approvazione degli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali e il DPRS n. 158 del 04/06/96 che approva gli standards e gli schemi di convenzione-tipo, della durata triennale, per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di comunità alloggio per minori soggetti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile;

Visto il D.A. n. 459 del 27/03/2000, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 13 della L. R. n.10/91, i criteri e le modalità di erogazione delle somme per la gestione delle Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, da trasferire ai Comuni che hanno stipulato le convenzioni secondo lo schema approvato con il DPRS n.158/96.

Vista la legge n.328/00 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che all’art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture;

Visto il DPRS n.243/02 di approvazione delle “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana”;

Visto il D.P.C.M. n.308/01, riportante “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art.11 della L.328/00” ed in particolare l’art. 3 che individua i requisiti minimi per “Comunità di tipo familiare” che accolgono minori, anziani e disabili e “Gruppi appartamento” per giovani e adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile;

Vista la L.R. 31/07/03, n. 10 recante “norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia” che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa fondamentale nella rete dei servizi e quale soggetto promotore nell’azione di sviluppo di servizi e interventi più flessibili e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia;

Vista la L. 184/83, per come modificata e integrata dalle Leggi n. 476/98 e n.149/01 che ha previsto all’art. 2 il superamento del ricovero in istituto entro il 31.12.06 mediante l’affidamento del minore a una famiglia e, ove ciò non fosse possibile, ad una comunità di tipo familiare caratterizzata da organizzazione e rapporti interpersonali;

Visto il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 - triennio 2013/2015 ed in particolare l’Area Diritti dei Minori che prevede un’offerta di servizi atti a rispondere con efficacia sempre maggiore alla complessità dei bisogni dei “Minori” sostenendo quelle famiglie che si trovano in situazioni di carenze di ordine sociale e culturale che pregiudicano una sana ed equilibrata crescita del minore;

Che in particolare la predetta Area prevede l’attuazione di servizi residenziali con finalità educative e sociali capace di offrire un ambiente accogliente di tipo familiare ai minori, in situazioni pregiudizievoli, allontanati dalla propria famiglia, di soddisfare i bisogni di relazione e di sostenere, attraverso l’intervento di operatori qualificati, percorsi formazione e di recupero sociale.

Preso atto che l’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali - come evidenziato in precedenza, finanzia interamente n. 53 strutture per minori accreditate alla Regione e convenzionate con i Comuni secondo i già richiamati DPRS n.156/96 e DA n. 459/00;

Che di queste strutture, è operante a Ragusa una Comunità Alloggio, sita in via Giordano Bruno n. 8, per n. 10 minori di sesso maschile sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile nell’ambito delle competenze amministrative e civili, gestita dall’Associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta;

Che l’affidamento del servizio, nel rispetto dei già citati DPRS n.156/96 e DA n. 459/00, nel tempo è stato disposto con le deliberazioni consiliari n. 44/00 fino al 19/09/02 - n. 45/02 fino al 19/09/05 - n.55/05 fino al 31/12/08 - n.79/08 fino al 31/12/11 e n. 76/11 fino al 31/12/14 e con la deliberazione di Giunta Municipale n. 525 del 30/12/14, fino al 31/12/2017;

Visto il decreto n. 1166 del 25/05/15 di iscrizione al n. 4159 dell’albo regionale di cui all’art. 26 della legge reg.le n.22/86, della struttura M e G Gulino contenente l’elevazione della ricettività da n. 9 a n. 10 minori e del trasferimento della struttura da Via M. Leggio a Via G. Bruno;

Rilevato che la Comunità alloggio M&G Gulino è una risorsa gratuita per il territorio che ha come finalità quella di garantire un supporto socio-educativo ai minori che si trovano :

- temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione

- in situazioni di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia di origine

- con problematiche socio-familiari, relazionali, di socializzazione e a rischio di devianza.

Che le principali attività sono ampiamente descritte nell’allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che in questi anni la Comunità alloggio di Ragusa ha maturato esperienza nel servizio dimostrando sempre una spiccata sensibilità verso i minori assistiti mediante l'utilizzo di operatori attenti, qualificati e conoscitori dei bisogni sociali dei minori ospiti nel tempo;

Visti i decreti dell'Assessorato regionale della famiglia con i quali sono stati assegnati i finanziamenti per la gestione della Comunità da parte della Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta;

Preso atto che l'ultimo decreto di finanziamento è il n. 2633 del 05/10/17 e si riferisce al 1° semestre 2017, per un ammontare di €. 121.020,00;

Visto il decreto n.1129/S6 del 06/06/12 con il quale viene determinata la retta di ricovero delle Comunità Alloggio per minori:

- Compenso fisso mensile €.1.516,58
- Retta giornaliera €.26,06

Vista l'istanza, corredata dalle autocertificazioni di cui all'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016, del 19/09/17 prot. n. 428, assunta al n. 101324 del 28/09/17 del protocollo generale dell'Ente, con la quale l'Associazione Casa Famiglia Rosetta chiede il rinnovo della convenzione;

Vista la nota n. 1029 del 17/05/2000 assunta al n. 37377 del protocollo generale in data 09/06/2000 con la quale la Direzione Affari sociali della Regione Sicilia dispone che la durata del rapporto convenzionale con la Casa Famiglia Rosetta per la Comunità Alloggio M&G Gulino deve essere triennale così come previsto dal Decreto Presidenziale 04/06/1996 pubblicato sulla GURS n. 40 del 10/08/96;

Ritenuto di dovere provvedere in merito all'approvazione del presente provvedimento ai fini dell'affidamento triennale del servizio all'Associazione Casa Famiglia Rosetta e, pertanto accedere all'apposito finanziamento regionale onde consentire l'epletamento del servizio senza soluzione di continuità dato che lo stesso risulta essere indifferibile in quanto livello essenziale di assistenza sociale (LIVEAS) tassativamente regolato dalla legge ai sensi dell'art. 22 della legge n.328/00 e costituisce spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi in favore dei minori che, nel caso in specie il ricovero viene disposto dall'Autorità Giudiziaria Minorile

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che il costo del servizio, sulla base del calcolo di cui sopra, nel triennio ammonta presuntivamente al € 803.962,80 e, pertanto, per un importo annuo di €.267.987,60;

Ritenuto di accertare ed impegnare per il triennio 2018/2020 l'importo presunto di €.267.987,60 per ciascun anno;

Preso atto che annualmente, su richiesta della Regione viene rendicontato, per semestre sulla base delle effettive presenze, il fabbisogno finanziario per la gestione della struttura accreditata alla Regione Sicilia;

Rilevato che i fondi, poiché provenienti da P.A., non sono soggetti al fondo crediti di dubbia esigibilità;

Valutato che il provvedimento è connesso a contratto pluriennale;

Che l'impegno di spesa deve essere effettuato ai sensi dell'art. 183 co. 6 lettera a) del D.L.vo 267/00;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 183 – comma 8 – del D.Lvo n. 267/00;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, ed in conformità con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 04/06/1996, pubblicato sulla GURS n. 40 del 10/08/96, il quale stabilisce che la durata del rapporto di convenzione deve essere triennale:

1) Affidare all'Associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta il servizio "Comunità alloggio per minori a rischio di devianza" denominata "M & G Gulino" di Ragusa, per n. 10 minori di sesso maschile di età compresa tra i dieci ed i diciotto anni, per anni tre (01 gennaio 2018/31 dicembre 2020), per l'importo complessivo presunto di € 803.962,80 e, pertanto, per un importo annuo di €.267.987,60, interamente sostenuto dalla Regione Sicilia secondo i criteri e le modalità di cui al DA n. 459/00 e al DPRS n.156/96.

2) Dare atto che l'affidamento triennale previsto dal Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 04/06/1996 è presupposto necessario per accedere all'apposito finanziamento regionale onde consentire l'espletamento del servizio senza soluzione di continuità dato che lo stesso risulta essere indifferibile in quanto livello essenziale di assistenza sociale (LIVEAS) tassativamente regolato dalla legge ai sensi dell'art. 22 della legge n.328/00 e costituisce spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi in favore dei minori che, nel caso in specie il ricovero viene disposto dall'Autorità Giudiziaria Minorile

3) Approvare lo schema di convenzione, allegato parte integrante del presente atto.

4) Accertare per l'anno:

- 2018 l'entrata di €. 267.987,60 al cap. 137 – bil. 2018 - Codice 2.01.01.02.001

- 2019 l'entrata di €. 267.987,60 al cap. 137 – bil. 2019 - Codice 2.01.01.02.001

- 2020 l'entrata di €. 267.987,60 al cap. 137 – bil. 2020 - Codice 2.01.01.02.001

5) Impegnare, per l'anno:

- 2018 la spesa di €. 267.987,60 al Cap. 1910.13 del Peg. 2018 – codice bilancio 12.01-1.04.04.01.001 – scadenza 31/12/2018

- 2019 la spesa di €. 267.987,60 al Cap. 1910.13 del Peg. 2018 – codice bilancio 12.01-1.04.04.01.001 – scadenza 31/12/2019

- 2020 la spesa di €. 267.987,60 al Cap. 1910.13 – codice bilancio 12.01-1.04.04.01.001 – scadenza 31/12/2020

6) Dare atto che le somme da accertare, poiché fondi provenienti da P.A. non sono soggette al fondo di dubbia esigibilità

7) Dato atto che per garantire la continuità del servizio, essendo stata motivata la sua obbligatorietà, occorre assumere l'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 co. 6 lettera a) del D.L.vo 267/00

8) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.L.vo 267/00

Ragusa, 22/11/2017

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale